


## ATTI PROCESSUALI (LIBRO SECONDO)

NEL **LIBRO SECONDO** SONO RACCOLTE NORME APPLICABILI **IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO PENALE**.

INTELLIGENTEMENTE, IL LEGISLATORE HA RIUNITO IN UN UNICO LIBRO NORME DI RILIEVO GENERALE, EVITANDO COSÌ DI RIPETERSI CON RIGUARDO AD ATTIVITÀ O SITUAZIONI DESTINATE A RIPRESENTARSI PIÙ VOLTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA

ESAMINEREMO SOLO ALCUNI GRUPPI DI NORME CONTENUTE IN QUESTO LIBRO.



## **Divieto di pubblicare atti di un procedimento penale (art. 114)**

NORMA CONTROVERSA, AL CENTRO DI VEEMENTI POLEMICHE PER IL MODO (DISCUTIBILE) COL QUALE REGOLA IL PROBLEMATICO RAPPORTO FRA GIUSTIZIA E INFORMAZIONE.

Riguarda gli atti (investigativi e probatori) compiuti nel corso della fase preliminare del procedimento penale.

**Molteplici valori in gioco (DIFFICILE BILANCIAMENTO nei casi di contrasto)**

**a) Rispettare la libertà di manifestazione del pensiero attraverso la stampa (art. 21 cost.)**

**b) Tutelare l'indagine**

Cenno al segreto investigativo (cosiddetto «**interno**»): **atti noti solo al pubblico ministero**: art. 329)

**c) Salvaguardare (prevalentemente) la riservatezza dei soggetti privati, a vario titolo coinvolti nel procedimento penale** (non solo degli imputati; anche di terzi estranei, come si dirà)

**d) Assicurare l'imparzialità del futuro giudice dibattimentale**, evitando che venga a conoscenza – dai mezzi di comunicazione – di atti che non dovrebbe conoscere, per non farsi influenzare dagli esiti della fase preliminare (la rigida separazione fra fase preliminare e fase del giudizio esige che quest'ultima resti impermeabile agli accertamenti condotti nella fase preliminare).

Cenno al segreto cosiddetto «**esterno**»: **atti** di indagine noti anche alle parti, ma **non pubblicabili** (art. 114 comma 2) se non per il **loro contenuto** (art. 114 comma 7).

## SEGRETO «INTERNO» ED «ESTERNO»

SEGRETO **INTERNO**: Atti di indagine noti all'autorità giudiziaria, ma **inaccessibili alla difesa** (*es. verbale che documenta dichiarazioni di persona informata sui fatti; documentazione di intercettazioni telefoniche*). La loro pubblicazione costituirebbe il delitto di pubblicazione di atti coperti da segreto (art. 326 c.p.)

SEGRETO **ESTERNO**:

Atti di indagine **accessibili alla difesa** (*es. verbale di interrogatorio reso dall'indagato; verbale di perquisizioni o sequestri*), ma non pubblicabili con il mezzo della stampa o tramite i *social media*. La loro pubblicazione integrerebbe la contravvenzione punita (assai lievemente) dall'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: ammenda da 51€ a 258€!)

# Publicazione di atti di un procedimento penale (art. 114)

## Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. *E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.*
2. *E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.*
- 2-bis. *E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 , 415-bis o 454.*
3. *Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.*
4. *È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.*
5. *Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.*
6. *È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni <sup>(1)</sup>. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.*
- 6-bis. *... vedi slide successiva*
7. *È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.*

## Publicazione di atti di un procedimento penale (art. 114)

### Divieto di pubblicazione di immagini

*6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.*



ENZO TORTORA – 17 giugno 1983



ENZO CARRA – 4 marzo 1993

## Cenno agli artt. Artt. 115 e 115 bis

Entrambi introdotti con Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188

### Art. 115 – **Violazione del divieto di pubblicazione**

Costituisce illecito disciplinare la violazione del divieto di pubblicare atti di un procedimento penale coperti da **segreto esterno**, quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Vale anche per i giornalisti

### Art. 115-bis - **Garanzia della presunzione di innocenza**

Diritto dell'imputato (o indagato) a **non essere indicato come «colpevole» in provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito** alla responsabilità penale.

Il divieto riguarda **solo autorità pubbliche diverse dall'autorità giudiziaria penale che sta procedendo**.

L'interessato può chiedere la rettifica delle espressioni usate nel provvedimento che indebitamente lo indicava come colpevole.